



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
U.O.A. GESTIONE PREVIDENZIALE

SENATO ACCADEMICO		
seduta del _____	odg n° _____	
Struttura proponente: Area Risorse Umane	Responsabile del procedimento: Dott. Massimo Messina	Cod. pratica:
OGGETTO: Atti di indirizzo per il trattenimento in servizio, ex art.16 comma 1 D.L. n. 503/1992 e successive modifiche ed integrazioni, e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ex comma 11 art.72 della legge n.133/2008 e successive modifiche ed integrazioni .		
FONDO (numero - denominazione) _____		
Somma stanziata nel Bilancio di Previsione	€	_____
Disponibilità odierna del fondo	€	_____
Attuale provvedimento	€	_____
DISPONIBILITÀ RESIDUA	€	_____
Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria		
Palermo, lì _____		

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 83 del 6 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che testualmente prevedeva "l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti".

Per effetto di tale pronuncia rivive per i professori e ricercatori universitari, così come per le restanti categorie di personale, la facoltà di chiedere il trattenimento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti, secondo quanto disciplinato dal suddetto art 16 del d.l.vo n. 503/92, come modificato dall'art. 72, commi da 7 a 10, del d. l.vo n. 112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008.

La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento ed è soggetta a valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione "in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali" e "in relazione alla particolare esperienza



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
U.O.A. GESTIONE PREVIDENZIALE

professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.”

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 16 dicembre 2008, hanno approvato gli **Atti di indirizzo per la politica del personale ai sensi dell'art. 72 della legge n. 133/08**, deliberando la concessione del trattenimento biennale in servizio esclusivamente ai dipendenti non in possesso dell'anzianità contributiva di quaranta anni e sino all'eventuale raggiungimento di tale requisito, stabilendo, inoltre, eventuali deroghe limitatamente ai seguenti casi: a) unico professore di ruolo di SSD; b) coordinatore nazionale di PRIN o contraente principale di contratti europei; c) personale con funzioni aventi documentate caratteristiche di insostituibilità.

Successivamente l'art. 9, comma 31, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 ha disposto che *“i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio”*.

La concessione del prolungamento biennale è, pertanto, subordinata all'inserimento della stessa nella programmazione del fabbisogno di personale e alla disponibilità di punti organico necessari al mantenimento in servizio del personale, tenuto conto anche della categoria di appartenenza.

La disciplina del mantenimento in servizio deve oggi, inoltre, tenere conto dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico previsti dal D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, così come specificato dal comma 20 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e chiarito dalla Funzione pubblica con circolare n.2/2012.

La riforma non ha modificato il regime del limite di età stabilito per i professori ordinari, fissato al compimento del 70° anno di età e ha mantenuto il regime previgente per l'accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, sono stati introdotti due percorsi di accesso al trattamento pensionistico: la *pensione di vecchiaia*, al raggiungimento di un requisito minimo di età, e la *pensione anticipata*, al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva.

Con la nuova disciplina, non esiste più il concetto di “anzianità massima contributiva” e cambia, quindi, il presupposto per la valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della richiesta di concessione del prolungamento biennale del servizio, che diventa praticabile solamente per i dipendenti, soggetti al nuovo regime, che non raggiungono gli anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla pensione anticipata e per i dipendenti che, avendo maturato i requisiti di età e/o di anzianità contributiva entro l'anno 2011, non raggiungono quaranta anni di contribuzione.

Anche la possibilità da parte dell'amministrazione di risolvere unilateralmente col preavviso di sei mesi il rapporto di lavoro col personale dipendente, tecnico amministrativo e ricercatore, che abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quarant'anni, prevista dall'art.72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n.133/2008 inizialmente per gli anni 2009, 2010 e 2011 ed estesa per effetto dell'art. 1, comma 16, del D.L. n.138/2011, convertito dalla legge n.148/2011, agli anni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
U.O.A. GESTIONE PREVIDENZIALE

2012, 2013 e 2014, deve tenere conto della rideterminazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento.

Al fine di esercitare tale facoltà la Funzione pubblica ribadisce la necessità di fissare criteri generali.

Ciò premesso, considerato che le politiche relative all'assunzione di personale di questo Ateneo mirano prioritariamente, pur in un periodo di forte contenimento della spesa, ad assicurare un adeguato ricambio generazionale con l'inserimento di giovani tra il personale docente ed il personale tecnico-amministrativo, appare opportuno e necessario procedere alla riformulazione degli "atti di indirizzo per la politica del personale" ai sensi dell'art. 72 della legge 133/08 .

Si propone che il Senato Accademico:

Vista l'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento

DELIBERI

Per i motivi su esposti, di approvare che le linee di indirizzo per la politica del personale, ai sensi dell'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, siano così riformulate:

Concessione del trattenimento biennale del servizio (professori, ricercatori, dirigenti e personale tecnico amministrativo che hanno raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia) ex art.16 comma 1 D.L. n.503/1992 e successive modifiche ed integrazioni

- non si concede la proroga ai dipendenti, soggetti al nuovo regime di accesso al trattamento pensionistico previsto dall'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, che hanno raggiunto i requisiti necessari per il diritto alla pensione anticipata, distinti per sesso e adeguati periodicamente in funzione dell'incremento del valore atteso della vita residua calcolato dall'Istat
- non si concede la proroga ai dipendenti che, avendo maturato i requisiti per il pensionamento entro l'anno 2011 ed essendo soggetti al regime previgente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, hanno raggiunto quaranta anni di contribuzione
- la proroga potrà essere concessa, nel caso in cui il dipendente non ha maturato i suddetti requisiti, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione che deciderà anche in base alle funzioni svolte e terrà conto, in tale esame, di quanto disposto dall'art. 9, comma 31, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge 30/07/2010 n. 122, a condizione che il dipendente non goda di altro trattamento pensionistico.
- la concessione del trattenimento in servizio, considerata nuova assunzione, è subordinata all'inserimento della stessa nella programmazione del fabbisogno di personale ed alla disponibilità di punti organico necessari al mantenimento in servizio del personale, tenuto conto anche della categoria di appartenenza.
- l'eventuale concessione del trattenimento in servizio dovrà riferirsi al periodo successivo al conseguimento del requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia, individuato secondo il regime applicabile in relazione alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento, per un massimo di due anni e sino al raggiungimento del requisito per la



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
U.O.A. GESTIONE PREVIDENZIALE

pensione anticipata o dei quaranta anni di anzianità contributiva.

Eventuali deroghe saranno limitate ai seguenti casi:

- professore unico di Ateneo del settore scientifico-disciplinare di appartenenza che sia ricercatore attivo di III soglia, che comunque abbia almeno svolto il carico didattico minimo per norma nell'ultimo triennio.
- coordinatore principale di contratti europei a gestione diretta.
- ricercatore qualora docente unico di Ateneo del settore scientifico-disciplinare di appartenenza che sia ricercatore attivo di III soglia, che comunque abbia almeno svolto il carico didattico minimo per norma nell'ultimo triennio.

Per i docenti e ricercatori dell'area medica che dichiarino di svolgere attività assistenziale, deve essere richiesto il parere dell'Azienda ospedaliera, fermo restando che la stessa Azienda deve dichiarare di porre a carico del proprio bilancio l'intero ammontare delle retribuzioni ed indennità a qualunque titolo spettanti, sino alla cessazione dal servizio.

Le istanze per il trattenimento in servizio in deroga vanno indirizzate al Magnifico Rettore nell'arco temporale compreso tra i 24 ed i 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo; la valutazione delle richieste di deroga verrà deliberata dagli Organi collegiali di governo, sulla base delle suddette linee di indirizzo.

Risoluzione unilaterale dal servizio con preavviso di sei mesi per i dipendenti che hanno raggiunto i requisiti necessari per il diritto alla pensione anticipata, distinti per sesso ex comma 11 art.72 della legge n.133/2008 e successive modifiche ed integrazioni (che comunque non hanno raggiunto il requisito anagrafico per pensione di vecchiaia)

La norma non si applica ai professori.

Si applica ai ricercatori, ai dirigenti e al personale tecnico-amministrativo al raggiungimento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, distinti per sesso e adeguati periodicamente in funzione dell'incremento del valore atteso della vita residua calcolato dall'Istat; in particolare, 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne relativamente all'anno 2014.

L'Amministrazione non si avvarrà della facoltà di esercitare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei seguenti casi:

- a) Ricercatori, Dirigenti e Personale tecnico-amministrativo che abbiano documentate funzioni aventi caratteristiche di insostituibilità, accertate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) Ricercatori di Ateneo ove ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
 - ricercatore unico di Ateneo di settore scientifico-disciplinare di appartenenza qualora ricercatore attivo di III soglia.
 - ricercatore già utilizzato nell'anno in corso come "docente di riferimento" nei corsi di studio presenti nell'offerta formativa annuale e che comunque abbia già svolto incarichi di insegnamento negli ultimi tre anni con continuità per almeno 60 ore all'anno.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
U.O.A. GESTIONE PREVIDENZIALE

Tutti i requisiti, per ogni fattispecie richiamata nella presente delibera, devono fare riferimento all'ultimo accertamento in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza.

Per i ricercatori dell'area medica che dichiarino di svolgere attività assistenziale, deve essere richiesto il parere dell'Azienda ospedaliera, fermo restando che la stessa Azienda deve dichiarare di porre a carico del proprio bilancio l'intero ammontare delle retribuzioni ed indennità a qualunque titolo spettanti, sino alla cessazione dal servizio.

Le istanze per il mantenimento in servizio in deroga vanno indirizzate al Magnifico Rettore entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso.

La valutazione delle richieste di deroga verrà deliberata dagli Organi collegiali di governo, sulla base delle suddette linee di indirizzo.

Poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento pensionistico per i dipendenti che sono in possesso di un'età inferiore a 62 anni, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non viene esercitata nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale.

Le suddette proposte sono state condivise in linea tecnica dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 luglio u.s.

F.to Il Responsabile del procedimento
Dott. M. Messina

F.to La Dirigente
Dott.ssa G. Lenzo

Il Senato Accademico

vista la proposta del Responsabile del procedimento
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante.